



Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle
del Biferno

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO PRESSO
L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE DEI
RIFIUTI LIQUIDI NON PROVENIENTI DALLE RETI
INTERNE AL CONSORZIO**

FOGLIO NOTIZIE

Rev. 0 del 10 giugno 2013

prima emissione

APPROVATO con deliberazione del Comitato Direttivo n. 102 del 14/06/2013

Rev. 1 del 16 giugno 2014

Revisione generale

APPROVATO con deliberazione del Comitato Direttivo n.del

PUBBLICATO Sul sito del Consorzio all'indirizzo: www.cosib.it

ENTRATA IN VIGORE: dalla pubblicazione

INDICE ANALITICO

Art. 1 Oggetto	pag. 4
Art. 2 Tipologia di rifiuti liquidi conferibili e priorità di trattamento	pag. 4
Art. 3 Definizioni	pag. 4
Art. 4 Procedura di autorizzazione al conferimento	pag. 5
Art. 5 Campionamento e verifica preliminare del rifiuto liquido	pag. 6
Art. 6 Rilascio dell'autorizzazione	pag. 7
Art. 7 Revoca dell'autorizzazione	pag. 7
Art. 8 Durata dell'autorizzazione e rinnovo	pag. 7
Art. 9 Prenotazione conferimento rifiuti	pag. 8
Art. 10 Modalità di trasporto	pag. 8
Art. 11 Accesso all'impianto e circolazione interna	pag. 9
Art. 12 Documentazione obbligatoria per il trasporto	pag. 10
Art. 13 Conferimento del rifiuto liquido	pag. 10
Art. 14 Scarico rifiuto	pag. 12
Art. 15 Prezzi del servizio di smaltimento e loro revisione	pag. 13
Art. 16 Determinazione della quantità fatturabile	pag. 13
Art. 17 Fatturazione del servizio fornito	pag. 13
Art. 18 Risoluzione di diritto delle convenzioni	pag. 14
Art. 19 Diritto di recesso	pag. 14
Art. 20 Obbligatorietà del Regolamento e modifiche	pag. 15
Art. 21 Trattamento dei dati personali	pag. 15
Art. 22 Norma di rinvio	pag. 15
Art. 23 Modello Gestionale ex Dlgs 231/2001	pag. 16

ALLEGATI

Allegato1: autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nel depuratore consortile
(Determinazione dirigenziale n° 405 del 09/10/09).

Allegato 2: elenco rifiuti non pericolosi autorizzati.

Allegato 3: domanda di autorizzazione al conferimento di rifiuti liquidi.

Allegato 4: scheda descrittiva rifiuto.

Allegato 5: scheda attestazione peso mezzi impiegati e consumi medio di carburante.

Allegato 6: scheda di prenotazione per l'impianto di depurazione.

Art. 1 Oggetto.

Il presente Regolamento si applica al trattamento, nell'impianto di depurazione consortile, di rifiuti liquidi compatibili con le potenzialità dell'impianto chimico-fisico-biologico, conferiti mediante trasporto su gomma.

Art. 2 Tipologia di rifiuti liquidi conferibili e priorità di trattamento

Possono essere trattati presso l'impianto di depurazione consortile i rifiuti liquidi non pericolosi indicati nell'allegato 2 del presente Regolamento.

Vengono determinate le seguenti priorità di trattamento:

- a) Provenienza dal territorio comunale di Termoli;
- b) Provenienza dai Comuni facenti parte del Consorzio;
- c) Provenienza da Clienti aventi sede legale o operativa nella Regione Molise;
- d) Provenienza da Clienti aventi sede legale o operativa fuori Regione, ma nel territorio italiano.

Art. 3 – Definizioni

- a) **F.I.R.:** formulario di identificazione del rifiuto;
- b) **Codice C.E.R.:** codice di identificazione del rifiuto;
- c) **Cliente o Conferente:** soggetto sottoscrittore della Convenzione e fruitore del servizio offerto dal Consorzio;
- d) **Produttore del rifiuto:** persona fisica o giuridica che origina direttamente il rifiuto o titolare di attività che può originarlo;
- e) **Trasportatore:** soggetto che svolge, in regola con le autorizzazioni prescritte dalla legge, l'attività di trasporto dei rifiuti per conto del Cliente; può coincidere con il Cliente stesso;
- f) **Smaltitore (Destinatario del rifiuto):** Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno, via E. Ferrari snc (Zona Industriale) – 86039 Termoli (CB)

Art. 4 Procedura di autorizzazione al conferimento

Il conferimento di rifiuti liquidi presso l'impianto di depurazione consortile è subordinato al rilascio dell'autorizzazione da parte del Consorzio ed alla conseguente stipula di apposita convenzione.

L'autorizzazione può essere rilasciata, previa opportune verifiche:

- a) al produttore o detentore dei rifiuti da trattare;
- b) all'intermediario.

La richiesta di autorizzazione dovrà essere compilata utilizzando la modulistica predisposta dal Consorzio, scaricabile dal sito internet dell'Ente, precisamente:

Allegato 3: domanda di autorizzazione al conferimento dei rifiuti liquidi che conterrà le seguenti informazioni:

- 1) i dati anagrafici del richiedente l'autorizzazione.
- 2) elenco dei rifiuti da smaltire

A questa domanda andrà allegata la seguente documentazione:

- a) Lettera di referenze bancarie del richiedente.
- b) Certificazione antimafia del richiedente nelle forme di legge.
- c) Certificato di iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali in corso di validità e per la categoria di riferimento inerente le operazioni di trasporto dei rifiuti nei casi richiesti dalla norma.
- d) Copia dell'autorizzazione regionale relativa all'impianto di produzione del rifiuto ed uno storico dell'impianto stesso relativo all'anno precedente alla richiesta di conferimento, nei casi richiesti dalla norma.
- e) Copia del verbale di campionamento secondo le modalità previste dalla norma UNI10802, relativo al campione della caratterizzazione di base (CDB), rilasciato da laboratorio qualificato.
- f) Certificato di caratterizzazione completa del rifiuto da conferire, con data non antecedente ai 60 giorni, che escluda espressamente la pericolosità del medesimo; in caso di concessione dell'autorizzazione, tale certificazione dovrà essere rinnovata entro un anno dall'emissione, a meno che variazioni del processo produttivo non richiedano una tempistica più breve.

- g) Schede di Sicurezza (se presenti) nella edizione più aggiornata, relative a tutte le sostanze pericolose utilizzate o comunque originate nel processo produttivo o in alcune fasi di esso, da cui è derivato il rifiuto.

Allegato 5: Scheda descrittiva del rifiuto per ciascun codice C.E.R. indicato nella richiesta di autorizzazione.

Allegato 6: Attestazione del peso degli automezzi nei seguenti assetti:

- A cisterna completamente piena (porzione acqua, ove presente e porzione rifiuto);
- A cisterna piena di acqua per la porzione a questo dedicata (porzione rifiuto vuota);
- Consumo medio di carburante a pieno carico (espresso in litri/km)

Qualora una ditta autorizzata intenda effettuare variazioni significative o integrazioni alle informazioni di cui al precedente comma (ad esempio: nuovo rifiuto, integrazione elenco mezzi di trasporto, ecc.) la ditta stessa dovrà aggiornare i documenti allegati alla domanda e ricevere la revisione o integrazione dell'autorizzazione in essere.

Art. 5 Campionamento e verifica preliminare del rifiuto liquido

Il personale tecnico del Cosib, effettuerà il sopralluogo presso il sito di produzione e, contestualmente, provvederà al prelievo del rifiuto liquido, in modo distinto per ogni pozzo, cisterna o lotto, nelle quantità necessarie per tutte le verifiche del caso.

Un campione del rifiuto liquido prelevato sarà consegnato al Laboratorio Ambientale del Cosib che, sulla base della richiesta del Servizio Gestione Impianti, effettuerà la verifica dei parametri del RdP (Rapporto di Prova) del rifiuto liquido, fornito dal richiedente in fase di autorizzazione al conferimento.

Detta verifica sarà ripetuta a cadenza almeno annuale o ogni qualvolta saranno effettuate modifiche al processo produttivo.

Il Consorzio ha facoltà di effettuare tutte le indagini, sopralluoghi, verifiche, analisi o qualsiasi altro controllo che riterrà necessario al fine di tutelare il buon funzionamento dei processi chimico-fisico- biologici delle linee di trattamento dell'impianto.

In tale stadio potranno essere poste, in base alle risultanze di prove di pretrattamento, limitazioni in fase di accettazione del rifiuto di tipo qualitativo e quantitativo, ritenute necessarie a garantire il corretto funzionamento dell'impianto.

Se ritenuto necessario per l'istruttoria della richiesta, il Consorzio può richiedere la presentazione di documentazione integrativa a quella allegata alla domanda.

Art. 6 - Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione verrà rilasciata dal Comitato Direttivo su proposta positiva del Dirigente Gestionale.

L'autorizzazione potrà essere rilasciata con la previsione di prescrizioni, qualora proposte dal Dirigente del Servizio Gestionale.

Contestualmente all'autorizzazione, verrà inviato al richiedente il contratto di conferimento, con l'indicazione del prezzo applicato per il servizio fornito.

Art. 7 – Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione al conferimento potrà essere revocata nei seguenti casi:

- conferimento di rifiuti in difformità da quanto previsto nell'autorizzazione;
- inosservanza delle norme comportamentali previste per il conferimento presso l'impianto;
- ritardati o mancati pagamenti delle fatture relative al servizio.

Art. 8 – Durata dell'autorizzazione e conferimenti occasionali

Le convenzioni conseguenti al rilascio dell'autorizzazione hanno, di norma, durata annuale e possono essere attivate in qualsiasi periodo dell'anno, fermo restando che la scadenza contrattuale del primo anno di convenzione è al 31 dicembre dell'anno di accensione.

Il rinnovo dell'autorizzazione in scadenza deve essere richiesto almeno due mesi prima della scadenza con la presentazione del modulo di cui all'ALLEGATO 3.

Qualora, invece, siano intercorse modifiche nei dati contenuti nella documentazione prodotta in fase di richiesta di autorizzazione, dovranno essere allegate le copie dei documenti che attestino le nuove caratteristiche di conferimento.

Se ritenuto necessario per l'istruttoria della richiesta di rinnovo, il Consorzio può richiedere la presentazione di documentazione integrativa.

Art. 9- Prenotazione Conferimento rifiuti

Ciascun cliente invia al COSIB una “*Scheda di prenotazione di conferimento*” Allegato n 6 in cui comunica:

1. il produttore
2. il trasportatore
3. la denominazione del rifiuto
4. il codice CER
5. il numero di viaggi
6. la quantità stimata di rifiuto da conferire

Il Responsabile dà conferma del conferimento al cliente tramite fax o e-mail, fissando l'orario di accesso all'impianto.

Il programma settimanale può essere variato in corso per integrazione (es. richiesta di nuovo conferimento da parte del cliente) o per eliminazione di conferimenti previsti (es. variazione del piano di conferimento da parte del cliente); ogni variazione viene documentata con la richiesta del cliente e l'accettazione da parte dei Responsabili di Processo.

L'orario di accesso all'impianto è di norma stabilito come di seguito:

Dal LUNEDI' E MERCOLEDI': dalle ore 8.00 alle ore 13.00;

MARTEDI', GIOVEDI' E VENERDI': dalla ore 8.00 alle ore 11.00

Nelle giornate di calendario festive non possono essere effettuati conferimenti.

Entro le ore 12.00 del giovedì della settimana precedente quello del conferimento, il Conferente dovrà inviare, a mezzo email, all'impianto il modello ALLEGATO 6, debitamente compilato.

Art. 10 – Modalità di trasporto.

Il trasporto dei rifiuti all'impianto di depurazione dovrà avvenire tramite automezzi idonei ai sensi della normativa vigente, in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie prescritte dalla legge.

Non sarà consentito l'accesso all'impianto da parte di automezzi diversi da quelli elencati nell'autorizzazione al conferimento.

Il Consorzio non assume, né direttamente né indirettamente, responsabilità alcuna in merito al mancato rispetto degli obblighi normativi da parte di ditte di trasporto, tenute a garantire che gli automezzi autorizzati al conferimento siano in condizione di regolare efficienza e funzionalità, dotati di tutte le attrezzature di sicurezza (estintori, DPI, ecc.) e senza problemi di tenuta di alcun rifiuto liquido, dotati, inoltre, di un sistema omologato per il prelievo di un campione significativo per il quale, l'operatore addetto al trasporto, dovrà essere munito di idonei DPI.

Eventuali sostituzioni di automezzi già autorizzati per il trasporto di rifiuti dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al Consorzio ed accettate.

Il personale conducente dell'automezzo ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'impianto, di controllare che tutto il rifiuto liquido sia stato scaricato; in caso contrario dovrà eseguire le operazioni opportune affinché tutto il materiale conferito venga scaricato.

Durante la marcia gli automezzi dovranno avere ben chiuse tutte le saracinesche di scarico dei rifiuti.

Art. 11 – Accesso all'impianto e circolazione interna

Il conferimento dei rifiuti liquidi dovrà avvenire nell'assoluto rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e delle indicazioni operative che saranno fornite dal personale dell'Impianto.

Il personale del Conferente dovrà rispettare rigorosamente tutte le norme di sicurezza vigenti presso l'impianto.

L'accesso all'impianto è consentito solo al personale addetto al trasporto ed a quello viaggiante a bordo degli automezzi

Il mancato rispetto delle predette disposizioni ed indicazioni sarà considerato motivo sufficiente per rifiutare il conferimento.

Al trasportatore sarà consegnata la procedura di accesso "informazione e coordinamento ex art.26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.", con allegata una planimetria dell'impianto dove è indicato il percorso da seguire e le aree di sosta e di scarico.

Per la circolazione interna ed esterna, di accesso all'impianto e di uscita, si fa obbligo di osservare la segnaletica adottata ed i percorsi stabiliti.

Il Consorzio declina ogni responsabilità in caso di danni diretti e/o indiretti derivanti a persone e/o cose dell'Ente stesso, del Conferente e/o di terzi dalla mancata osservanza di tali istruzioni.

Art. 12 Documentazione obbligatoria per il trasporto

Tutti gli automezzi adibiti al trasporto di rifiuti dovranno presentarsi all'operatore incaricato muniti di:

- a) formulario di Identificazione del Rifiuto, nelle forme prescritte dalla legge, debitamente compilato;
- b) scheda descrittiva e di caratterizzazione del rifiuto.
- c) certificato di analisi
- d) scontrino di pesata che deve riportare il quantitativo lordo e netto del rifiuto trasportato;
- e) copia certificato di taratura bilancia
- f) copia della polizza assicurativa, aggiuntiva alla normale R.C. auto, contro i danni ambientali derivanti dal trasporto dei rifiuti, con relativa attestazione dell'avvenuto pagamento del premio assicurativo, salvo per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti.
- g) copia della Convenzione stipulata con il Consorzio.
- h) copia dell'Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali in corso di validità.

Art. 13 – Conferimento del rifiuto liquido

13.1 Verifica peso lordo

La pesa del mezzo viene effettuata prima del conferimento e dopo il conferimento.

Il Conferitore è tenuto ad indicare il peso in partenza, allegando lo scontrino della pesata ed il certificato aggiornato di taratura della bilancia.

Il Consorzio verificherà la congruenza dei dati riportati nello scontrino (data e ora della pesata, targa del mezzo, ecc.).

Il Consorzio verificherà, preliminarmente all'accettazione del rifiuto, la congruità del peso prima di avviare il conferimento: verrà effettuata la pesata a pieno carico del mezzo e la verifica di congruità del peso sarà effettuata rispetto alla pesata fatta in partenza, come risultante dallo scontrino allegato dal conferitore.

Le difformità di peso, causa di non accettazione del rifiuto, sono così definite:

- 1) per mezzi con capacità di trasporto fino a 15 metri cubi la percentuale di riferimento è pari all'1% di scostamento sul peso lordo dichiarato alla partenza.
- 2) Per mezzi con capacità di trasporto fino a 30 metri cubi la percentuale di riferimento è pari all'2% di scostamento sul peso lordo dichiarato alla partenza.

Al ricorrere delle circostanze di cui ai precedenti punti, il Consorzio rifiuterà l'accettazione del carico, senza alcun onere a proprio carico.

Si avvisa, sin d'ora, che nel caso suddetto, previa segnalazione formale del Dirigente del Servizio Gestionale, il Consorzio, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., presenterà informazione alle Autorità di controllo competenti, con esclusione di qualsiasi responsabilità a proprio carico.

Nel caso di imprevisto guasto della pesa del Consorzio, esso provvederà, se possibile, a darne tempestiva comunicazione al Conferente; altrimenti, non si procederà all'accettazione fino al ripristino della pesa.

13.2 Verifica rifiuto: analisi campione

Verificata la congruità del peso si passa alla verifica della corrispondenza qualitativa.

Il Consorzio effettuerà direttamente controlli sui carichi in arrivo, al fine di verificare la corrispondenza di alcuni parametri "sentinella" scelti quali rappresentativi del rifiuto rispetto a quelli risultanti dal certificato di caratterizzazione del rifiuto e della verifica interna.

Il campionamento avverrà, quindi, a cura dell'autista del mezzo, alla presenza di un operatore degli impianti del COSIB, nell'apposita area di sosta.

Il campione verrà prelevato con un campionatore fornito dall'Ente nelle modalità descritte nella Istruzione Operativa, il cui estratto verrà consegnato alla stipula del contratto.

Allo scopo, dal carico in questione, prima dell'inizio dello scarico, si provvederà a prelevare due campioni sigillati rappresentativi del rifiuto conferito: il primo sarà analizzato dal Laboratorio consortile, il secondo rimarrà fino a cinque giorni a disposizione per eventuali contro analisi.

Qualora il Laboratorio Ambientale del Cosib avesse la necessità di ulteriori verifiche e/o ripetizioni analitiche del rifiuto liquido in conferimento, il mezzo di trasporto prolungherà la sosta, in attesa dello scarico, fino all'autorizzazione dello stesso.

I parametri “*sentinella*” e i limiti di accettabilità saranno stabiliti in fase di definizione di contratto, a seconda della tipologia del rifiuto, del processo produttivo, dello storico dati, delle potenzialità dell'impianto ecc.

Qualora le caratteristiche del campione presentino, rispetto ai valori limite fissati in fase di contratto, uno scostamento superiore al 20 %, il Consorzio non consentirà lo scarico.

Si avvisa sin d'ora che, nel caso suddetto, previa segnalazione formale del Dirigente del Servizio Gestionale, il Consorzio, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., presenterà informazione alle Autorità di controllo competenti, con esclusione di qualsiasi responsabilità a proprio carico.

Il reiterato accertamento di quanto sopra, qualora non opportunamente e formalmente giustificato, comporterà la risoluzione della convenzione e l'esclusione del Cliente dalla fruizione del servizio, fatto salvo il ristoro per eventuali danni subiti dal Consorzio.

13.3 Controllo analitico del rifiuto liquido

Il Consorzio, a mezzo del proprio Laboratorio ambientale, effettuerà con cadenza almeno annuale, la verifica dei parametri del RdP del rifiuto liquido, fornito dal cliente, al prezzo stabilito nella convenzione da sottoscrivere tra le Parti.

Il Consorzio, ove lo ritenesse necessario, potrà richiedere ulteriori verifiche, a spese del Conferente.

Si informa che nel caso si rendesse necessario il controllo analitico di più di punto sito di campionamento, il conferente sarà tenuto al pagamento dei rapporti di prova successivi al primo ad un costo ridotto, il cui importo sarà specificato in convenzione.

Art. 14 - Scarico rifiuto

Dopo la verifica del peso (lordo) e dei parametri analitici si potrà procedere allo scarico.

Le operazioni di scarico dovranno essere eseguite dal conducente dell'automezzo con scrupolosa osservanza delle istruzioni impartite dal personale dell'impianto.

Lo scarico avverrà nell'opportuna piazzola adibita allo scopo in presenza del personale del Consorzio.

A seguito dello scarico il mezzo ritornerà sulla bilancia dove eseguirà la misura del peso (tara).

Il formulario verrà compilato con i dati mancanti e restituite le copie previste dalla normativa.

Art. 15 - Prezzi del servizio di smaltimento e loro revisione

I Conferenti sono tenuti a corrispondere al Consorzio un prezzo per il servizio di trattamento dei rifiuti.

Il prezzo è espresso in € per Kg. (Kilogrammo), ribvato sulla base delle pesature effettuate a norma dell'art. 13.

Il prezzo del trattamento delle varie tipologie di rifiuti è stabilito con delibera del Comitato Direttivo del Consorzio.

E' facoltà del Consorzio aggiornare i citati prezzi con cadenza anche semestrale.

Eventuali variazioni di prezzo saranno comunicate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno o con PEC ai conferenti attivi negli ultimi 12 mesi dalla data di approvazione dei nuovi prezzi ed entreranno in vigore 60 giorni dopo la data di ricezione della comunicazione.

In prima applicazione, per le tipologie di rifiuto ivi normate, è approvato il prezzario 2014 costituente l'allegato 7.

Il Consorzio potrà disporre un incremento dei prezzi unitari di trattamento, in relazione ai maggiori carichi inquinanti, creando delle fasce di prezzo, fermo restando quanto detto all'art. 13.2.

Ai prezzi sarà applicata l'I.V.A. nella misura di legge.

Art. 16 Determinazione della quantità fatturabile

Ai fini della fatturazione, sarà ritenuto valido solo ed unicamente il peso netto verificato all'impianto.

Art. 17 – Fatturazione del servizio fornito.

Il Consorzio emetterà al Conferente fatture riepilogative mensili posticipate.

Il pagamento delle fatture dovrà essere eseguito dal Conferente entro 30 gg. dalla data della fattura, mediante bonifico bancario o R.I.D. bancario.

In caso di ritardo nel pagamento della fattura, si applicherà quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. ai fini del calcolo degli interessi moratori, salva la sospensione del servizio fino alla regolarizzazione dei pagamenti.

Art. 18 Risoluzione di diritto delle convenzioni

Le convenzioni possono essere risolte di diritto dal Consorzio:

- in caso di cessazione dell'attività del Conferente;
- in caso di revoca dell'autorizzazione al Conferente;
- in caso di reiterata morosità nei pagamenti;
- in caso di fallimento o di altra procedura concorsuale a carico del Conferente;
- per impossibilità sopravvenuta, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni delle leggi vigenti in materia di smaltimento rifiuti;
- per cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gravi ed imprevisti malfunzionamenti tecnici dell'impianto, eventi bellici, eventi atmosferici, terremoti, inondazioni, ecc.;
- causa reiterati conferimenti di rifiuti in difformità del dichiarato, come da art. 13.2;
- mancato rispetto del presente Regolamento.

La risoluzione della convenzione non solleva l'utente dall'obbligo di pagamento del servizio ottenuto fino al momento della risoluzione stessa.

Art. 19 Diritto di recesso.

Fermo restando i motivi di risoluzione di cui al precedente articolo, è espressamente attribuito al Consorzio il diritto di recesso o di riduzione dei quantitativi dei rifiuti, anche dopo l'accettazione di una o più partite, per giusta causa.

Sarà qualificata giusta causa, tra l'altro, ogni motivo di natura tecnica relativo all'ottimale gestione dell'impianto.

In tali casi, il Conferente non avrà nulla a che pretendere a titolo di ristoro di danni eventualmente subiti e/o di spese sostenute.

Art. 20 – Obbligatorietà del Regolamento e modifiche

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti i conferenti e dovrà intendersi parte integrante di ogni convenzione senza che ne occorra la trascrizione.

Esso potrà essere aggiornato o revisionato dal Consorzio qualora lo ritenga opportuno, nonché in base a specifiche disposizioni di legge e/o delle Autorità competenti in materia.

Il Consorzio comunicherà le variazioni mediante la pubblicazione sul proprio sito Internet e da tale momento varranno le modifiche approvate.

Il Conferente, in caso di disaccordo, ha la facoltà di chiedere, per iscritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta o con PEC, il recesso dalla convenzione, senza alcuna pretesa di risarcimento danni connessa e/o conseguente al recesso anticipato.

Il recesso avrà effetto a partire dal 30° giorno del mese successivo a quello della comunicazione.

Copia del presente Regolamento è pubblicata sul sito internet del Consorzio ed all'Albo Pretorio.

Il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni altro documento precedente ed entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito del Consorzio della delibera di approvazione da parte del Comitato Direttivo.

Art. 21 – Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali del Conferente e/o del trasportatore è effettuato in conformità all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Titolare del trattamento è il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del citato Decreto, al quale si rinvia.

Art. 22 – Rinvio.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia ed al Codice Civile.

Art. 23 – Modello Gestionale ex D.Lgs 231/2001

Il Consorzio ha adottato un proprio Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo ed un proprio Codice Etico nel rispetto delle previsioni del D.Lgs 231/2001, disponibili sul sito web dell'ENTE (www.cosib.it).

Il Conferente, pertanto, nell'esecuzione della Convenzione di conferimento, dovrà operare in stretta aderenza ai principi ed alle regole ivi contenuti, nonché alle vigenti norme in materia di prevenzione e lotta alla corruzione.